REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1983

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengono dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, seconda comma, di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio (3); che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1998/83 (5);

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato entro un limite inferiore (130 %) ed un limite superiore (140 %) calcolati rispetto al prezzo d'entrata del granturco; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 135 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati, in ECU per tonnellata, a:

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1983	516,64	684,05	750,67
Ottobre 1983	520,62	689,19	756,44
Novembre 1983	524,60	694,33	762,21
Dicembre 1983	528,58	699,47	767,98
Gennaio 1984	532,56	704,61	773,75
Febbraio 1984	536,54	709,75	779,52
Marzo 1984	540,52	714,89	785,29
Aprile 1984	544,50	720,03	791,06
Maggio 1984	548,48	725,17	796,83
Giugno 1984	552,46	730,31	802,60
Luglio 1984	556,44	735,45	808,37
Agosto 1984	556,44	735,45	808,37

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.
(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.
(4) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(5) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 314,78 ECU per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione